

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell' O.C.F.

MOZIONE N. 10

Il comma 11 individua le incompatibilità esclusivamente in capo al Coordinatore dell'OCF.

Appare opportuno estendere le cause di incompatibilità anche a tutti gli altri componenti dell'Ufficio di Coordinamento

Si propone pertanto di estendere le cause di incompatibilità a tutti i componenti dell'ufficio di coordinamento dell'OCF e di prevedere le modalità di sostituzione dei componenti dell'OCF in analogia a quanto avviene per i membri dei COA.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo .

“ **11.** La carica di Coordinatore, **di Segretario, di Tesoriere e di componente dell'Ufficio di Coordinamento di OCF,** è incompatibile con quella di **componente** *Presidente* di COA, *di componente* di CNF, **di** Cassa e **di** CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.

L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.

11 bis. In caso di sostituzione di componenti dell'OCF, si applica il dettato di cui all'Art. 16 della L. n. 113/17.

12. OCF determina le regole interne per il proprio funzionamento.

13. Eventuali reclami relativi all'elezione dei componenti di OCF nonché all'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento sono presentati all'Ufficio di presidenza, entro tre giorni da ciascuna delle elezioni a pena di inammissibilità, e sono decisi entro i dieci giorni successivi.

14. OCF può essere sfiduciato, con conseguente decadenza di tutti i suoi componenti, dal Congresso in sessione appositamente convocata secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 7.

La mozione di sfiducia sarà validamente approvata con la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente all'elezione dei nuovi componenti di OCF con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.

15. Ciascuno dei componenti dell'Ufficio di coordinamento di OCF può essere sfiduciato, con conseguente decadenza dalla carica, con votazione svolta all'esito di apposita seduta. La mozione di sfiducia é approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente alla elezione del nuovo componente in sostituzione di quello sfiduciato con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.